



Marzo 2025

***Procedure e assoggettabilità
delle manifestazioni di trattenimento in genere
ai controlli dalle Commissioni di Pubblico Spettacolo
(attività soggette ai controlli, definizioni, manifestazioni temporanee, ecc.)***

INDICE

Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo	2
Note alla determinazione/individuazione delle attività di pubblico spettacolo.....	4
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773.....	4
Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635.....	6
Procedimenti amministrativi per le attività di pubblico spettacolo	32
A. Locali di pubblico spettacolo di tipo permanente	32
B. Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo	32
B.1. Procedure consolidate.....	33
B.2. Procedura semplificata.....	33
Schema Procedure Consolidate	34
Note ai procedimenti amministrativi per le attività di pubblico spettacolo.....	36

Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo (Soggette ai controlli delle locali commissioni di vigilanza)

PREMESSA

Questo testo si occupa di individuare quali siano le attività sottoposte ai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), siano esse provinciali (CPVLPS) o comunali (CCVLPS). Per locali di "pubblico spettacolo" si intendono quelli trattati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (disciplinato dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 [\[1\]](#) "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dal suo regolamento applicativo, il Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635 [\[2\]](#) "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n° 773 delle leggi di pubblica sicurezza" e ss.mm.ii.).

È da precisare che l'assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo non comporta necessariamente l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, per cui un'attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico spettacolo non è necessariamente da intendersi, come tipologia o come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011, al quale si rinvia per la consultazione, che riporta invece i "locali di spettacolo e di trattenimento in genere ..." soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

Nel seguito si cercherà di schematizzare gli aspetti principali del pubblico spettacolo in base ai fattori principali.

DETERMINAZIONE/INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ DI "PUBBLICO SPETTACOLO"

L'argomento è molto articolato e non esiste una lista "ufficiale" su cosa intendere per pubblico spettacolo e cosa no, di seguito si riporta un elenco ricavato dalle varie circolari e chiarimenti che si sono succeduti.

L'art. 16 la circolare n° 16 del 15/02/1951 [\[3\]](#) riporta la definizione di "locale", nell'ambito del pubblico spettacolo, nel modo seguente "Con la locuzione "locale" si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi vari e i disimpegni ad essi annessi".

In merito a cosa intendere per spettacoli e/o trattenimenti si veda il punto 4. della circolare n° 52, prot. n° 30431/4101 del 20/11/1982. [\[4\]](#)

Da precisare che, per tutti i locali di pubblico spettacolo, deve essere presente l'aspetto "pubblico", sono quindi da escludere i luoghi dove le manifestazioni sono di natura privata (v. circolare PS prot. n° 10.15506/13500 (19) del 19/05/1984). [\[5\]](#)

Per individuare quali siano i locali da considerare di "pubblico spettacolo", si deve iniziare dalla citata circolare 15/02/1951 n° 16 che, all'art. 17 riporta la classificazione dei locali. Successivamente sono intervenute circolari, note, chiarimenti, ecc., che hanno modificato la determinazione dei "locali" di competenza delle CVLPS

A) Locali da considerare pubblico spettacolo:

1. secondo l'art. 17 della circolare n° 16 del 15/02/1951 [\[6\]](#)
 - a. teatri
 - b. cinematografi
 - c. cinema Teatri
 - d. altri locali di trattenimento: ove si tengono:
 - concerti
 - conferenze
 - trattenimenti danzanti
 - numeri di varietà su semplice pedana
 - spettacoli di burattini
 - spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc. nonché altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente come esposizioni, mostre, fiere, eccetera. (per le esposizioni, le mostre e le fiere è stato considerato, in seguito, che esse non si configurano quali attività di pubblico spettacolo)
 - e. circhi
 - f. serragli
 - g. stadi e
 - sferisteri
 - campi sportivi
 - luoghi per divertimento o spettacoli all'aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto:
 - spettacoli teatrali
 - spettacoli cinematografici
 - manifestazioni sportive, quali:
 - o gioco del pallone
 - o palle al cesto
 - o atletismo

- corse di cavalli
 - corse ciclistiche
 - corse automobilistiche
 - gare di calcio, ecc.
 - h. baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti
2. a seguito di circolari e chiarimenti
- a. circoli o clubs privati svolgenti un'attività i cui caratteri sono tali da farla assimilare agli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici (v. circolare PS prot. n° 10.15506/13500 (19) del 19/05/1984. [\[7\]](#))
 - b. piscine aperte al pubblico anche senza spettatori (v. chiarimento prot. n° P104/4139 sott. 4 del 03/03/2003. [\[8\]](#))
 - c. studi televisivi con pubblico (v. chiarimento prot. n° P806/4109 sott. 44/C(5) del 26/05/2004. [\[9\]](#))
 - d. pubblico spettacolo o trattenimento, anche se svolto in luoghi all'aperto privi di strutture per lo stazionamento del pubblico (v. chiarimento prot. n° del 16096 del 15/11/2010. [\[10\]](#))
 - e. attività di intrattenimento e svago danzante svolte all'interno degli stabilimenti balneari in orario serale e notturno (v. nota PS prot. n° 557/PAS/U/014141/13500.B(18) del 31/07/2012. [\[11\]](#))
 - f. parco di divertimento (v. nota PS prot. n° 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013. [\[12\]](#))
 - g. competizioni velocistiche su piste e strade per auto e motoveicoli (es. rally automobilistico. V. circolare n° 68 del 02/07/1962. [\[13\]](#))
 - h. attività di pubblico spettacolo saltuarie/periodiche nei bar o ristoranti (v. nota PS prot. n° 557/PAS/U/003524/13500A(8) del 21/02/2013. [\[14\]](#))
 - i. attività di pubblico spettacolo stagionali (v. chiarimento prot. n° P1340/4109 sott. 53 del 26/01/2007. [\[15\]](#))
 - j. attività di "parchi avventura" (v. chiarimento prot. n° 717 del 18/01/2018. [\[16\]](#))

B) Locali da non considerare di pubblico spettacolo (Non di competenza della CVLPS):

- a. gallerie, esposizioni, mostre e fiere (v. chiarimento prot. n° P410/4109 sott. 51/D.2 del 28/06/2002. [\[17\]](#))
- b. musei (v. chiarimento prot. n° P410/4109 sott. 51/D.2 del 28/06/2002. [\[18\]](#). Anche se i musei non sono esplicitamente citati, essi vi vanno ricompresi per assimilazione alle mostre e gallerie)
- c. mercati (v. chiarimento prot. n° P410/4109 sott. 51/D.2 del 28/06/2002. [\[19\]](#) Anche se i mercati non sono esplicitamente citati, essi vi vanno ricompresi assimilazione alle fiere. V. anche il chiarimento prot. n° del 16096 del 15/11/2010 [\[20\]](#) sulle bancarelle per l'esposizione e la vendita di prodotti nelle feste di paese)
- d. manifestazioni politiche e/o sindacali (v. chiarimento prot. n° P2006/4118 sott. 20/E del 31/10/1997. [\[21\]](#))
- e. feste di paese che prevedano la sola installazione di bancarelle per l'esposizione e la vendita di prodotti (v. chiarimento prot. n° del 16096 del 15/11/2010. [\[22\]](#))
- f. fabbricato ad uso acquario (v. chiarimento prot. n° 9518 del 08/07/2011. [\[23\]](#))
- g. attività di intrattenimento e svago danzante svolte all'interno degli stabilimenti balneari nella fascia temporale ricompresa tra le ore 17.00 e le ore 20.00 (V. nota PS prot. n° 557/PAS/U/014141/13500.B(18) del 31/07/2012. [\[24\]](#))
- h. sale giochi (v. circolare n° 22 MI.SA. del 14/12/1992. [\[25\]](#))
- i. sale scommesse anche con slot-machines (v. chiarimento prot. n° 6245 del 10/05/2013. [\[26\]](#))
- j. palestre (v. circolare/telex prot. n° 559/C. 12093.13500.C(32) del 01/06/1999 [\[27\]](#) - v. anche la lettera circolare prot. n° 559 del 13/11/1990 [\[28\]](#) quale precedente interpretazioni che diceva diversamente)
- k. attività di pubblico spettacolo occasionali nei bar o ristoranti (V. nota PS prot. n° 557/PAS/U/003524/13500A(8) del 21/02/2013. [\[29\]](#))
- l. scuole di danza (v. circolare/telex prot. n° 559/C. 12093.13500.C(32) del 01/06/1999. [\[30\]](#))
- m. piscine annesses a strutture ricettive (v. lettera circolare prot. n° 559/C del 12/01/1995 [\[31\]](#) e circolare/telex prot. n° 559/C. 12093.13500.C(32) del 01/06/1999. [\[32\]](#))
- n. biblioteche con accompagnamento alla presentazione di libri con sussidi audio-video e/o musicali (v. nota PS prot. n° 557/PAS/U/011380/13500.A(8) del 13/08/2019. [\[33\]](#))

C) Casi dubbi di attività di pubblico spettacolo

- a. sale di alberghi destinate a riunioni varie (v. chiarimento prot. n° 5915 del 19/05/2015 [\[34\]](#) - da decidere caso per caso -)
- b. manifestazioni aperte al pubblico con allestimenti di attrazioni dello spettacolo viaggiante in base alle dimensioni piccole medie o grandi (V. nota PS prot. n° 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013 [\[35\]](#) - da decidere caso per caso -)

Note alla determinazione/individuazione delle attività di pubblico spettacolo

[\[1\]](#)

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773

(Gazz. Uff., 18 giugno 1931, n. 146)

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, convertito nella legge 22 gennaio 1928, n. 290, che autorizza il Governo del Re a coordinare le disposizioni del suddetto testo unico con i nuovi codici penale e di procedura penale e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, con cui il Governo del Re è pure autorizzato a coordinare le disposizioni del nuovo codice penale e di procedura penale con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato;

Visti i codici penale e di procedura penale, approvati con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 e R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931.¹

(Omissis.)

TITOLO III

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie,
tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

Capo I

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.¹¹

¹ Vedasi anche il RD 06/05/1940 n° 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n° 773 delle leggi di pubblica sicurezza." Riportato nel capitolo seguente. N.d.R.

¹¹ Al fine di semplificare le procedure per alcuni spettacoli dal vivo è stato emanato il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 27/12/2024, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 21/02/2025, n. 16) che riporta:

"Art. 7 - Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo.

2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere **dal 1° gennaio 2025**, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso **tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente**, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un **massimo di 2.000 partecipanti**, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.

Art. 68

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. (Comma così modificato dall'art. 7, c. 8 bis, del D.L. 08/08/2013 n. 91, come convertito in legge con modificazioni, dalla L. 07/10/2013, n. 112. N.d.R.)

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. (Comma così modificato dall'art. 7, c. 8 bis, del D.L. 08/08/2013 n. 91, come convertito in legge con modificazioni, dalla L. 07/10/2013, n. 112. N.d.R.)

(Omissis)

Art. 71.

Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati. (Comma così modificato dall'art. 7, c. 8 bis, del D.L. 08/08/2013 n. 91, come convertito in legge con modificazioni, dalla L. 07/10/2013, n. 112. N.d.R.)

(Omissis)

Art. 80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

(Omissis)

241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.”. N.d.R.

Vedasi anche le Note PS 07/05/2024, n. 15015 e Nota PS 17/07/2024, n. 24547, a chiarimento dell'art. 38-bis del DL 16/07/2020, n. 76 e ss.mm.ii. che trattava tale semplificazione nella fase sperimentale, nelle note al capitolo dei procedimenti amministrativi. N.d.R.

[\[2\]](#)

Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635
(Suppl. alla Gazz. Uff., 26 giugno 1940, n. 149)

**Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773
delle leggi di pubblica sicurezza.**

Vittorio Emanuele III
per grazia di dio e per volontà della nazione Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Veduto il testo unico delle leggi di sicurezza, approvato con R. Decreto 18 giugno 1931-anno IX, n. 773;
Veduto l'art. 1, n. i, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce del fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Interno, di concerto coi Ministri per la Grazia e Giustizia e per la Cultura Popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del testo unico, in data 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, il quale regolamento sarà visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dal Duce del fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.

(Omissis.)

TITOLO III

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie,
tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

§ 14

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.¹

Art. 116

Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni (comma così sostituito dalla lett. a) del c. 1 dell'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n. 311. N.d.R.).

Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 419, e R.D.L. 10 settembre 1936, numero 1946.

Art. 117

Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche è subordinato all'accertamento della capacità tecnica degli operatori da effettuarsi dalla commissione di vigilanza di cui al seguente art. 141 ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo che non abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio d'incendio possa essere prontamente represso.

Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilità d'incendio e ad assicurare nella eventualità la illuminazione automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio.

Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

¹ I riferimenti alla "legge" sono da intendere al R.D. 18/06/1931, n. 773 di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riportato nel capitolo precedente. N.d.R.

Art. 118

La licenza di cui all'art. 68 della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

Per dare spettacoli cinematografici ambulante occorre la licenza di cui all'art. 68 della legge; però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 68 della legge, possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.

Art. 119

Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.

Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.

Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del concessionario, la indennità nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.

Tra le condizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria nei casi di infortunio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indette da società debitamente costituite o autorizzate.

Art. 120

Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

Art. 121

Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del giuoco.

Art. 122

Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.

Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

Art. 123

Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore.

Art. 124

È richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

(Come modificato dal c. 2 dell'art. 13 del D.L. 09/02/2012 n. 35, convertito con legge 04/04/2012 n.35, abrogativo del secondo comma del presente articolo. N.d.R.).^{II}

Art. 125

^{II} Vedasi se, a seguito dell'abrogazione del c. 2 dell'art. 124 riportante "Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge." sia necessaria o meno la licenza per "spettacoli di qualsiasi specie", organizzati nei pubblici esercizi di cui all'art. 86 TULPS (bar, ristoranti, ecc..) anche in modo saltuario la NOTA PS n° 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21/02/2013 e la NOTA PS n° 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14 marzo 2013, entrambe riportate più avanti nel presente lavoro. N.d.R.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel concedere la licenza di cui è parola nell'articolo 69 della legge (135), deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.

(Omissis)

Art. 141

Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. (Come modificato dal DPR 6 novembre 2002, n. 293 e dalla lettera c) del c.1 dell'art. 4 del D. Lgs 26/11/2016, n. 222. N.d.R.).

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. (Articolo così sostituito dalla lett. b) del c. 1 dell'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n. 311. N.d.R.).

Art. 141-bis

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo

sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. (Articolo aggiunto dalla lett. b) del c. 1 dell'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n. 311. N.d.R.)

Art. 142

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

- a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
- c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale (così corretto nella Gazz. Uff. 24/09/01 n. 222. N.d.R.). Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

- a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità. ^{III, IV} (Articolo così sostituito dalla lett. b) del c. 1 dell'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n. 311. N.d.R.).

(Chiarimento)

PROT. n° P1201/4109 sott. 37/B1

Roma, 19 dicembre 2006

OGGETTO: Commissioni tecniche comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo convocate in occasione di parchi di divertimento. - Quesito.

Con le note indicate a margine codesti Uffici chiedono a questa Direzione un parere in merito alla definizione dell'organo di vigilanza incaricato ad effettuare le verifiche di sicurezza sulle attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico.

^{III} Vedasi, in merito alla definizione dell'organo di vigilanza incaricato ad effettuare le verifiche di sicurezza:

a. sulle attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico, il chiarimento prot. n° P1201/4109 sott. 37/B1 del 19/12/2006;

b. sui parchi acquatici e parchi avventura, la NOTA PS n° 557/PAS/U/003790/13500.A(8) del 12/03/2019; entrambi riportati subito di seguito al decreto stesso. N.d.R.

^{IV} Vedere anche il DM 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" al quale si rimanda. N.d.R.

Tanto premesso si riporta di seguito, in sintesi, l'avviso del competente Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - del Ministero dell'Interno, espresso a seguito di un analogo quesito.

“In attesa della predisposizione del decreto di cui all'art. 142 lettera b) del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, volto ad individuare i livelli di sollecitazione fisica delle attrezzature spettacolari per definire l'organismo di verifica competente, si ritiene, salvo per le attrazioni di modeste dimensioni, che la competenza permanga in capo alla Commissione Provinciale di Vigilanza. Tale affermazione discende dalla natura della composizione dell'organismo stesso presieduta dal Prefetto che prevedendo la partecipazione di professionalità tecniche di livello sovracomunale, ne conferisce una posizione privilegiata di maggiore garanzia e tutela della sicurezza e incolumità pubblica. Resta confermata la legittimità dei parametri tecnici contenuti nel regolamento di sicurezza n. 16/51 a cui le Commissioni di vigilanza sono, comunque, tenute ad assicurarne l'osservanza.”.

Infine, in attesa della emanazione del decreto di superamento della sospensione del punto 7.7. del D.M. 19 agosto 1996 prodotta dal D.M. 8 novembre 1997, si concorda con codesta Direzione Regionale sulla documentazione tecnico-certificativa da acquisire in sede di sopralluogo, ai fini della garanzia sulla sicurezza delle attrazioni e la loro corretta gestione.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VVF di Mantova relativo alle competenze delle Commissioni comunali di vigilanza in materia di attrazioni viaggianti.

A parere di questa Direzione le verifiche di competenza delle Commissioni comunali non escludono la sicurezza delle attrazioni, stante anche la documentazione richiesta all'art. 141 bis, quinto comma, del R.D. 06/05/1940 n.635 (come modificato dal DPR 311/2001).

In assenza di una specifica normativa in materia si ritiene che per i gruppi di attrazioni che non costituiscano “parco” ai sensi dell'art. 24 del DM BB. AA. CC. 21/12/05, trattandosi di singole installazioni montate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, sia opportuno acquisire la seguente documentazione:

- dichiarazione del gestore sulla tipologia della attrazione, sull'inserimento e la conformità della stessa tipologia a quanto contenuto nell'apposito elenco ministeriale e sulla classificazione di importanza (piccola-media-grande), corredata da documentazione idonea a provare la completa disponibilità, a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o altro, della attrazione in questione;
- dichiarazione di corretto montaggio che, fra l'altro, assicuri la presenza di un progetto iniziale (statico, elettrico ed elettromeccanico) da parte di professionista abilitato, riporti gli estremi (data, luogo e nominativo del professionista abilitato) del primo collaudo e della ultima verifica annuale in corso di validità;
- attestazione, a firma del gestore, sul nominativo del conduttore, sulla adeguata formazione dello stesso al corretto e sicuro utilizzo della attrazione, sulle eventuali limitazioni di accesso alla giostra da parte di minori o persone con problemi di salute, sulle istruzioni al pubblico compresi i comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; tale attestazione occorre anche quando il conduttore coincide con il gestore.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale**

PROT. n. 557/PAS/U/003790/13500.A(8)

Roma 12 marzo 2019

OGGETTO: Parchi acquatici e parchi avventura - Commissioni comunali/provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Si fa riferimento al quesito sopra specificato concernente l'individuazione della Commissione di vigilanza, comunale o provinciale, competente ad esprimere il parere di cui all'art. 80 TULPS in relazione ai parchi acquatici ed ai parchi avventura.

Al riguardo, si premette che, ai sensi dell'art. 142, comma 9, lett. b), del Reg. Esc. al TULPS, viene attribuita, tra l'altro, in via esclusiva alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo la competenza alla verifica dei parchi di divertimento e delle attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori, o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

L'art. 2, lett. d), del D.M. 18 maggio 2007 ha definito il parco di divertimento come *“il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita di servizi comuni”*.

Con circolare n. 17082/114 del 1° dicembre 2009, questo Ministero ha fornito chiarimenti e indirizzi applicativi in relazione alle norme contenute nel citato Decreto Ministeriale e, nella fattispecie, ha precisato che l'ambito di competenza delle Commissioni di vigilanza riguarda sia i parchi di divertimento, come sopra definiti, sia le altre tipologie di parchi tematici, acquatici, avventura, faunistici, costituiti da aree recintate, in genere con ingresso a pagamento, allestite con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e/o giochi e attrezzature fruibili dal pubblico e/o con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

Tanto premesso, concordando con le considerazioni espresse da codesta Prefettura ed in linea con l'avviso inoltrato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco che legge per conoscenza, si ritiene di confermare l'orientamento di questo Ufficio per cui la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è individuata quale organismo competente ai sensi del citato art. 80 in merito alle strutture in questione.

Invero, tale orientamento si basa sull'esame della composizione del Consesso stesso, presieduto dal Prefetto, che, prevedendo la partecipazione di professionalità tecniche di livello sovracomunale, ne conferisce una posizione privilegiata di maggiore garanzia e tutela della sicurezza e incolumità pubblica.

Quanto sopra si rimette quale contributo in funzione degli adempimenti di competenza di codesta Prefettura, competente a valutare le singole fattispecie in sede locale.

**Nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Ufficio per La Prevenzione Incendi e Rischio Industriale
prot. n. 17013 del 07/12/2018**

OGGETTO: Parchi acquatici e parchi avventura - Commissioni Comunali/Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Si trasmette in allegato, per competenza, il quesito relativo all'argomento indicato in oggetto, dal quale non si evidenziano aspetti prettamente riconducibili alla prevenzione e sicurezza antincendi.

A tal proposito si ritiene comunque di condividere il parere della Prefettura di XXXXX, nell'individuare la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo competente relativamente alle strutture in oggetto.

Quanto sopra anche in considerazione del pronunciamento di codesto Ufficio riportato nell'allegato parere emanato dalla scrivente Direzione con nota prot. n. P398/4109 sott. 37/B 1. del 03/07/2007.

**Nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area prevenzione Incendi
prot. n. P398/4109 sott. 37/B1 del 03/07/2007**

OGGETTO: D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - art. 4 “Semplificazione dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo”. Verifica della Commissione di Vigilanza per i parchi di divertimento. Quesiti.

Con le note indicate a margine è stato richiesto di far conoscere se “i parchi di divertimento in genere, privi delle attrezzature meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante, siano soggetti alla verifica esclusivamente da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”. Viene altresì richiesto se il decreto interministeriale, previsto dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, riguardante i livelli di sollecitazione delle citate attrezzature, sia stato emanato o meno.

Tanto premesso, si fa presente che per i parchi di divertimento, così come definiti dal Titolo III, art. 25 del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 21 dicembre 2005, le verifiche sono di competenza delle Commissioni provinciali di vigilanza di cui agli articoli 141 e 142 del regolamento del TULPS, così come modificati dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.



Per quanto concerne il livello delle sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, in mancanza di uno specifico riferimento legislativo o regolamentare si riporta di seguito il pronunciamento Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: *“In attesa della predisposizione del decreto di cui all’art. 142 lettera b) del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, volto ad individuare i livelli di sollecitazione fisica delle attrezzature spettacolari per definire l’organismo di verifica competente, si ritiene, salvo per le attrazioni di modeste dimensioni, che la competenza permanga in capo alla Commissione Provinciale di Vigilanza. Tale affermazione discende dalla natura della composizione dell’organismo stesso presieduta dal Prefetto che prevedendo la partecipazione di professionalità tecniche di livello sovracomunale, ne conferisce una posizione privilegiata di maggiore garanzia e tutela della sicurezza e incolumità pubblica”*.

[\[3\]](#); [\[6\]](#)

Circolare N. 16

Roma, 15 febbraio 1951

OGGETTO: Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo in genere.

(omissis)

Art. 16. - Definizione del locale.

Con la locuzione "locale" si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi vari e i disimpegni ad essi annessi.

Art. 17. - Classificazione dei locali.

1) Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di riviste e varietà, caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature.

2) Cinematografi: destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.

3) Cinema Teatri: destinati, oltre che alle proiezioni cinematografiche anche a numeri di avanspettacoli su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana.

4) Altri locali di trattenimento: ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc. nonché altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente come esposizioni, mostre, fiere, eccetera.

5) Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio, che si svolgono con o senza l'intervento di animali feroci o domestici.

6) Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli, destinate a contenere animali di qualsiasi genere ma specialmente belve feroci.

7) Stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacoli all'aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio, ecc.

8) Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti.

(omissis)

[\[4\]](#)

Circolare n. 52

Prot. n° 30431/4101

Roma, 20 novembre 1982

OGGETTO: Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - Chiarimenti.

(omissis)

4.0 Punto da chiarire

D.M. 16 febbraio 1982 - punto 83), che recita: "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti".

4.1 Chiarimento relativo

Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.).

La differenza tra “spettacoli” e “trattenimenti” consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).

Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni provinciali di vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi provinciali VV.F. possono essere gli stessi già in possesso delle segreterie delle Commissioni provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Le eventuali certificazioni previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso.

Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del predetto Certificato di prevenzione incendi possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni provinciali di vigilanza.

(omissis)

[\[5\]](#); [\[7\]](#)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale
Divisione Polizia Amministrativa – Sezione 3^a**

Prot. 10.15506/13500 (19)

Roma 19 maggio 1984

“Da più parti, negli ultimi tempi, è stata richiamata l'attenzione di questo Ministero sul crescente fenomeno di circoli o clubs privati svolgenti un'attività i cui caratteri sono tali da farla assimilare agli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici, per i quali, com'è noto, è prescritto il rilascio di specifiche autorizzazioni di polizia.

Nella mancanza di un'espressa disciplina legislativa che definisca i connotati dei circoli privati, la questione della loro caratterizzazione, già affrontata da questo Ministero con la precedente circolare n. 10.4660/13500 (5) del 12 ottobre 1976, si presenta di non facile soluzione. Da un canto vi è infatti la necessità di salvaguardare i diritti di riunione e di associazione riconosciuti a tutti i cittadini dalla Costituzione, mentre, per altro verso, si impone l'obbligo di far rispettare le norme poste a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della incolumità pubblica nei casi non infrequenti in cui venga a rilievo che i trattenimenti o gli spettacoli svolgentisi in circoli asseriti come “privati” siano in effetti destinati al pubblico, ossia a chiunque abbia interesse ad assistervi.

Ai fini dell'attribuzione del carattere “privato” o “pubblico” del locale, sembra opportuno richiamare in limine il principio ricavato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere attribuito il carattere di locale “pubblico” quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi. Deve trattarsi, in altri termini, di attività svolta da un imprenditore, inteso nei sensi di cui agli artt. 2082 e 2083 del codice civile.

In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:

a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;

b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

c) complessità del locale dove si svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;

d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 che impone l'obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.

Ne consegue che ove ricorrano le circostanze succitate, i circoli privati che intendano svolgere rappresentazioni dovranno munirsi di licenza ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di dette attività.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni Comunali e si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione”.

[18](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P104/4139 sott. 4

Roma, 03 marzo 2003

OGGETTO: Piscina aperta al pubblico senza spettatori.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici nelle note riportate a margine.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Si trasmette in allegato, per il parere di competenza, il quesito pervenuto dal Comando Provinciale, circa l'assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi (come attività n. 83 del D.M. 16/02/82) ed al controllo da parte della competente Commissione Provinciale di Vigilanza, di un impianto natatorio aperto al pubblico e senza spazi o posti destinati a spettatori.

In merito si concorda pienamente con il Comando in quanto la natura pubblica dell'impianto sportivo lo rende soggetto ai controlli da parte della C.P.V.L.P.S.; inoltre, qualora la capienza, intesa come affollamento complessivo, supera le 100 unità, l'attività rientra al punto 83 dell'allegato al D.M. 16/02/82.

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, il D.M. 18/03/96 è applicabile solamente se il numero di spettatori è superiore a 100 persone, pertanto nel caso in esame risulta applicabile solo l'art. 20 del D.M. suddetto.

Parere del Comando

È pervenuto un quesito circa l'assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco come attività 83 del D.M. 16.2.82, e circa l'assoggettabilità al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di un impianto natatorio aperto al pubblico e senza spazi o posti destinati a spettatori.

La Circolare del M.I. n. 559/C del 12.01.1995 ai commi 5, 6 ed 8 stabilisce inequivocabilmente che le piscine aperte al pubblico dietro pagamento di un biglietto, sono soggette al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Questo Comando in riferimento alla Circolare suddetta ritiene che i complessi natatori aperti al pubblico e soggetti alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, siano anche soggetti al controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del fuoco come attività 83 del D.M. 16.02.82 qualora la capienza (affollamento complessivo) sia maggiore di 100 persone.

Fermo restando il fatto che il D.M. 18.03.96, in base all'art. 1 del medesimo, è applicabile solamente se il numero di spettatori è maggiore di 100, le norme che regolano tali impianti sono quelle di cui al D.M. stesso; nella fattispecie di attività con numero di spettatori inferiore a 100 si dovrà fare invece riferimento all'articolo 20 del D.M. suddetto.

Di quanto su esposto, si chiede a codesto Ministero parere in merito.

[19](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P806/4109 sott. 44/C(5)

Roma, 26 maggio 2004

OGGETTO: Ulteriore richiesta quesito relativo alle competenze della Commissione di Vigilanza sugli Studi Televisivi con presenza di pubblico.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, si ribadisce che i teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive sono individuati al punto 51 dell'elenco allegato al D.M 16 febbraio 1982 e pertanto i titolari sono obbligati a richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale VV.F. competente per territorio, secondo le vigenti procedure.

Laddove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100 unità, si configura altresì un'attività di pubblico spettacolo ricadente nella voce 83 del succitato D.M. 16 febbraio 1982.

Per quanto attiene alla normativa tecnica di riferimento, si conferma che i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico sono ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 recante: "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", essendo assimilati ai teatri.

Infine, come è noto, le determinazioni in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo afferiscono al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali, che legge la presente per conoscenza.

Ciò premesso questa Direzione, salvo diverso avviso del Dipartimento di P.S., riterrebbe le attività di che trattasi, qualora sia prevista la presenza di spettatori, del tutto assimilabili ai locali di pubblico spettacolo, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto regolamentare n° 261/1996 sui servizi di vigilanza antincendio espletati dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattenimento, tra cui sono esplicitamente annoverati anche i teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive.

[\[10\]](#); [\[20\]](#); [\[22\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° 0016096

078/032101 01 4109 037

Roma, 15 novembre 2010

OGGETTO: Assoggettabilità di manifestazioni e luoghi all'aperto, aperti al pubblico, ai controlli delle Commissioni sui locali di pubblico spettacolo. Quesito n. 743 - Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a chiarire le competenze delle Commissioni sui Locali di Pubblico Spettacolo nel caso di manifestazioni all'aperto prive di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Al riguardo, tenuto conto del parere espresso in più occasioni dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in merito alla qualificazione di attività di pubblico spettacolo e trattenimento, si ritiene che le Commissioni siano competenti in tutti i casi in cui le manifestazioni previste possano essere qualificate come attività di pubblico spettacolo o trattenimento, anche se svolte in luoghi all'aperto privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Non rientrano in tale fattispecie, a parere dello scrivente, le feste di paese che prevedano la sola installazione di bancarelle per l'esposizione e la vendita di prodotti.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Sempre più sovente vengono effettuate manifestazioni per le quali non è chiaro se esse vadano considerate come manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o meno.

La difficoltà è insita nel fatto che tali manifestazioni vengono effettuate in luoghi all'aperto aperti al pubblico (parchi o piazze) e sono prive di strutture per lo stazionamento del pubblico prevedendo, al più, delle pedane o piccoli palchi per l'artista.

Considerando che il TULPS non esclude dal campo di applicazione dello stesso i luoghi dove si tengono manifestazioni all'aperto, si chiede se vi sono, ed eventualmente quali, condizioni per cui tali manifestazioni non siano da considerare pubblico spettacolo e, quindi, non soggette al controllo delle Commissioni di Vigilanza.

A parere dello scrivente, sulla scorta di quanto precisato alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del DM 19/08/96 che recita "2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;", stante la definizione di luoghi all'aperto dato dallo stesso decreto "- luoghi all'aperto: luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;", che corrisponde con la definizione di "luogo aperto al pubblico" di cui al c. 5) dell'art. 15 del dpr 577/82, come chiarito dal p. 1 della circolare 20/11/82 n. 52, si può ritenere che l'esclusione al campo di applicazione del decreto possa estendersi anche all'assoggettamento dei controlli della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Lo scrivente Comando ritiene che si potrebbe, anche al fine di evitare eccessi interpretativi sulla non assoggettabilità ai controlli, di applicare a tali manifestazioni la procedura semplificata prevista dagli artt. 141, 141-bis e 142 del Regio

Decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 4 del DPR 28/05/2001 n. 311, che prevede, per i locali con capienza inferiore a 200 persone, per l'aspetto antincendio, un parere di conformità sul quale si deve esprimere il Comando provinciale di competenza, mentre il sopralluogo viene sostituito da *".... una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno"*, ciò anche in considerazione che tali avvenimenti molto difficilmente riescono a attrarre un pubblico numericamente superiore a 200 persone.

Si chiede altresì se le feste di paese, nelle quali non c'è un pubblico spettacolo, ma nelle quali vengono posizionate, in luoghi all'aperto aperti al pubblico (piazze, vie, ecc), delle bancarelle per la vendita di prodotti tipici o stands pubblicitari, siano da considerare avvenimenti di pubblico spettacolo.

A parere dello scrivente Comando anche tale casistica esula dal controllo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.

[\[11\]](#); [\[24\]](#)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

PROT. n. 557/PAS/U/014141/13500.B(18) del 31 luglio 2012

OGGETTO: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.

Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata, con la quale codesta Prefettura chiede chiarimenti sulla interpretazione dell'art. 6, comma 2-quinquies del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (introdotto dall'articolo 54, comma 1, lettera a., della legge 29 luglio 2010, n. 120) nella parte che concerne la sottoposizione agli artt. 68 e 80 TULPS delle attività di intrattenimento e svago danzante svolte all'interno degli stabilimenti balneari in orario serale e notturno.

La citata disposizione, introdotta in sede di modifica del Codice della Strada, nell'ambito di una generale delimitazione delle fasce orarie in cui è consentita la somministrazione di alcolici negli esercizi pubblici muniti della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S., stabilisce che i titolari o i gestori di stabilimenti balneari sono autorizzati a svolgere attività di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, solo nella fascia temporale ricompresa tra le ore 17.00 e le ore 20.00, in tutti i giorni della settimana.

La norma, dunque, da un lato autorizza direttamente i titolari di licenza ed i gestori di stabilimenti balneari allo svolgimento, nella fascia oraria indicata, di tali attività, chiaramente accessorie rispetto a quella principale costituita dalla balneazione, ma, dall'altro, pone un limite orario non derogabile in via amministrativa, con la sola eccezione delle *"autorizzazioni già rilasciate"* allo svolgimento delle stesse attività in orario serale e notturno.

La parte finale dello stesso comma 2-quinquies, che esclude l'applicazione dell'art. 80 TULPS e delle conseguenti verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, deve intendersi riferita - come correttamente osservato da codesta Prefettura - alle medesime attività accessorie autorizzate dallo stesso comma (per le quali non è perciò richiesta la licenza di cui all'art. 68 TULPS, neppure citato dalla norma), ossia quelle svolte in orario pomeridiano.

Detta esclusione non può, invece, operare con riguardo agli spettacoli musicali e/o danzanti svolti in orario serale o notturno, poiché per la quantità e la diversa composizione del pubblico richiamato, nonché per le caratteristiche e la natura stessa di tali eventi - condividendosi anche qui le argomentazioni di codesto Ufficio - essi non possono essere ricompresi tra le attività *"accessorie"* degli stabilimenti balneari, ma integrano autonome e specifiche attività di pubblico spettacolo da ritenere sottoposte alla disciplina generale prevista dagli artt. 68 e 80 TULPS.

[\[12\]](#); [\[35\]](#)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

PROT. n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8)

14 marzo 2013

OGGETTO: Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimenti di attrazioni dello spettacolo viaggiante

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale viene chiesto l'avviso di questo Dipartimento in merito alla obbligatorietà o meno nonché all'ampiezza delle verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (prescindendo se comunali o provinciali) in occasione di feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, sia in spazi all'aperto che al chiuso, anche a carattere religioso o politico, nell'ambito delle quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo e di intrattenimento.

La questione viene posta sia con riferimento ad iniziative che, pur prevedendo la partecipazione di un pubblico stimabile nelle migliaia di unità, non richiedono allestimenti specificamente destinati al suo stazionamento né specifiche delimitazioni del luogo, sia con riguardo al semplice insediamento di gruppi di attrazioni dello spettacolo viaggiante, tanto nel caso di un numero consistente (30 ed oltre), quanto in quello di un numero assai minore.

Va premesso che tutte le ipotesi rappresentate non integrano, come codesta Prefettura correttamente ritiene, la nozione di "parco di divertimento", per il cui esercizio sono richieste la titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS e la verifica preventiva delle stesse commissioni provinciali ai sensi dell'art. 142 Reg. TULPS.

Al riguardo, pare utile ricordare che la nozione di "parco di divertimento", che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, pare presupponga in ogni caso la presenza di elementi quali: l'unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata, una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.

Non integrano, pertanto, la figura del "parco di divertimento" neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es.: in una piazza o in giardini comunali), non delimitati (come detto), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.

Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, non sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 TULPS, ma a quello previsto per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all'art. 69 TULPS), rilasciata in relazione a quelle registrate e munite del codice identificativo ai sensi del D.M. 18.5.2007.

Laddove si sia, invece, in presenza di allestimenti che, benché privi dei requisiti dei "parchi di divertimento", siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa del numero di attrazioni e della entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, è opinione di questo Ufficio che sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture destinate agli spettatori.

In altri termini, indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell'evento nel cui ambito sono collocati, l'allestimento di spazi e strutture finalizzati ad una manifestazione musicale ovvero l'allestimento di una significativa pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante classificate come medie o grandi dall'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968 (benché riconducibili ad una pluralità di gestori), tali da costituire un'area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all'aperto, ben possono costituire "locali di pubblico spettacolo", soggetti alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente commissione di vigilanza.

Occorre ricordare, a questo riguardo, che gli "allestimenti temporanei" di pubblico spettacolo e trattenimento sono espressamente soggetti a verifica di detta commissione ai sensi dell'art. 141, u.c., del Regolamento di esecuzione del TULPS, che consente una cadenza biennale della verifica stessa solo per quelli di carattere periodico.

Inoltre, già con la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e, successivamente, con il D.M. 19.8.1996 (di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) sono stati definiti "locali" di pubblico spettacolo, tutti i luoghi, anche all'aperto, attrezzati e destinati allo spettacolo, al trattenimento e al divertimento.

In argomento, come noto, non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la "misura" dell'evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l'allestimento è soggetto al regime cui si è fatto cenno, sicché alla loro determinazione non potrà che pervenirsi volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.

Con riguardo alle aree pubbliche in occasione delle manifestazioni in premessa, può determinarsi anche la capienza sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno del 6.3.2001, che presuppongono una chiara delimitazione dell'area destinata all'allestimento; si richiamano, al riguardo, le indicazioni contenute nella circolare n. 17082/114 dell'1.12.2009 con riferimento alle sfilate di carri allegorici.

Va precisato che, nei casi di cui si tratta, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi

accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc..

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le "attività esistenti", documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.).

Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a disposizione del pubblico, ad esempio, per quanto concerne l'impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, la presenza di cartelli di avviso per il pubblico eventualmente necessari, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell'allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.).

Le considerazioni che precedono prescindono dalla riconducibilità delle verifiche alle competenze delle Commissioni comunali o di quelle provinciali di vigilanza, così come dalla nota problematica relativa all'applicazione dell'art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, che interessa quelle provinciali.

Su tale ultimo punto non può che farsi rinvio alla circolare del Gabinetto del Ministro n. 15005/20 Uff. 1 - AA.GG. del 20 febbraio scorso.

[\[13\]](#)

Circolare N. 68

Ispett. Tecn./Prev.
Prot. N. 23867/4151

Roma, 02 luglio 1962

OGGETTO: Norme di sicurezza per l'agibilità delle piste e di strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli.

A completamente e parziale modifica di quanto, in merito all'oggetto, sancito dalle « Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei Teatri, Cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere », emanate con Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1961 ¹, si trasmettono le norme riportate in allegato, che d'ora innanzi dovranno essere tenute presenti dalle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini dell'agibilità delle piste e di strade sedi di competizioni velocistiche di auto e motoveicoli.

Resta, comunque inteso che, nella prima applicazione delle norme, su quei tratti di percorso, lungo i quali non siano stati ancora realizzati i dispositivi di sicurezza previsti dalle norme medesime, sarà vietato l'accesso del pubblico, a meno che non sia possibile imporre ai veicoli in gara, lungo tali tratti, l'osservanza di limiti di velocità tali da rendere corrispondentemente sufficienti, ai fini della sicurezza, i dispositivi esistenti.

È ovvio che ove non sia possibile ottenere quanto sopra si potrà procedere a modifiche di tracciato del percorso di gara.

(omissis)

[\[14\]](#); [\[29\]](#)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

¹ Leggasi "1951" al posto di "1961". N.d.R.

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

PROT. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8)

21 febbraio 2013

OGGETTO: Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone - Interventuta abrogazione dell'art. 124, c. 2, Reg. TULPS - Quesito

Si fa riferimento alla nota sopraindicata, con la quale codesta Prefettura - allo scopo di corrispondere ad analoghi quesiti posti dal Comune di Empoli - chiede l'avviso di questo Ufficio e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in ordine alle due questioni che seguono:

- a. se il parere sui progetti di nuovi teatri o di altri locali di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone, o su sostanziali modifiche di quelli esistenti, possono essere sostituiti dalla presentazione di una s.c.i.a., per effetto della nuova formulazione dell'art. 19, c. 1, della L. n. 241/1990, fatti salvi i controlli di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 141 Reg. TULPS;
- b. se, a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 Reg. TULPS, sia venuta meno la necessità della licenza per *"spettacoli di qualsiasi specie"* organizzati nei pubblici esercizi di cui all'art. 86 TULPS.

In ordine al quesito di cui alla lettera a., anche a ritenere non decisiva, nella fattispecie, la espressa esclusione, dal campo di applicazione dell'art. 19 citato, degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, la tesi del Comune di YYYY sembra doversi comunque respingere in ragione della natura giuridica degli atti demandati alle CVLPS e della discrezionalità tecnica che li contraddistingue.

Infatti, in primo luogo, la s.c.i.a., proprio in virtù dell'art. 19 in parola, sostituisce *"ogni atto di autorizzazione, licenza, ..."*, con chiaro riferimento ad un titolo, comunque denominato, di natura autorizzatoria, laddove i pareri delle CVLPS non hanno, appunto, tale natura, inserendosi nel complesso procedimento finalizzato al rilascio della licenza di agibilità o di esercizio da parte dell'amministrazione comunale.

Inoltre, presupposto per la sufficienza di una s.c.i.a. - sempre in virtù del citato art. 19 - è la natura vincolata dell'atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle CVLPS presuppone l'esercizio di una discrezionalità tecnica commisurata a ciascuno specifico locale o impianto, con un contenuto, perciò, più ampio di una mera verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Alle valutazioni tecniche delle commissioni, inoltre, è collegato il potere di *"indicare le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni"* (ai sensi dell'art. 141, lettera b., Reg. TULPS) nonché quello di verificare l'attuazione delle prescrizioni imposte.

Con particolare riguardo ai locali e agli impianti con una capienza pari o inferiore a 200 persone, deve perciò confermarsi l'orientamento di questo Ufficio per cui la relazione tecnica prevista dall'art. 141, c. 2, Reg. TULPS può sostituire, stante il tenore letterale della norma, le verifiche previste alla lett. b) e gli accertamenti di cui alle lettere c) e d) del primo comma dello stesso articolo, ma non anche il parere di cui alla lettera a), relativo ai *"progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti"*, restando salvo il potere della commissione di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte.

Per quanto attiene al quesito di cui alla lettera b., questo Ufficio ha da tempo formulato l'orientamento che non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio sia soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 TULPS, con il conseguente parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Al riguardo, si è infatti sostenuto che debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali - in definitiva - il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti.

In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo.

Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo regolamento di

esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande.

Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es., nei fine settimana).

È da ritenere, ad avviso di questo Ufficio che l'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 vada nella stessa direzione, sancendo a livello normativo un principio analogo a quello ricavato da questo Ufficio per via interpretativa.

Da un lato, infatti, l'art. 124 sembra far riferimento, come indicato dal suo primo comma, non abrogato, ai "piccoli trattenimenti" e, dall'altro, la licenza cui esso si riferisce è quella di cui all'art. 69 TULPS, che non riguarda i locali di pubblico spettacolo, ma le singole attività di intrattenimento svolte nei pubblici esercizi, quando questi - perciò - non cambiano la loro natura per effetto dello spettacolo o dell'intrattenimento.

Una diversa interpretazione, che considerasse esclusa la necessità delle verifiche connesse al rilascio delle licenze di agibilità dei locali di pubblico spettacolo nei confronti di qualsiasi iniziativa di intrattenimento o spettacolo svolta all'interno di pubblici esercizi, indipendentemente dall'entità dell'evento, oltre a comportare un incomprensibile deficit di sicurezza in molti casi, determinerebbe un'altrettanto incomprensibile disparità di trattamento rispetto allo svolgimento delle stesse attività all'aperto o all'interno dei locali o degli impianti pacificamente soggetti alla disciplina dell'art. 68 TULPS.

[15]

(Chiarimento)

PROT. n° P1340/4109 sott. 53

Roma, 26 gennaio 2007

OGGETTO: Attività di pubblico spettacolo stagionali - Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto un parere dell'Ufficio scrivente sulla assoggettabilità, o meno, ai fini della prevenzione incendi, dei locali di pubblico spettacolo esercitati a carattere stagionale.

In particolare viene chiesto se un'attività di pubblico spettacolo in esercizio ogni anno nella stessa struttura prevalentemente nei soli mesi estivi, regolarmente autorizzata dalla Commissione di Vigilanza, sia obbligata al possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero, se per l'attività in argomento, trovi applicazione l'abrogazione operata dall'art. 9 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 al disposto dell'art. 15, comma 1, punto 5, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 in quanto la medesima può essere considerata manifestazione temporanea e, pertanto, non vincolata ad acquisire il certificato di prevenzione incendi.

Tanto premesso, si concorda con l'avviso espresso al riguardo da parte di codesta Direzione Regionale sulla necessità che le attività a carattere stagionale esercitate in locali o luoghi aperti al pubblico ben definiti, siano tenuti, ai fini dell'esercizio, a richiedere il certificato di prevenzione incendi, che si aggiunge, una volta rilasciato avrà durata pari a quella prevista per l'attività n. 83 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Milano volto a chiarire l'assoggettabilità alle visite e controlli di prevenzione incendi di locali di pubblico spettacolo con funzionamento stagionale.

Al riguardo si ritiene che le modalità di esercizio non siano riconducibili al caso della manifestazione temporanea, ricorrendo quindi l'obbligo di richiesta di certificato di prevenzione incendi qualora la capienza risulti superiore alle 100 persone.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

[16]

(Chiarimento)

PROT. n° 0000717

Roma, 18 gennaio 2018

OGGETTO: Inquadramento dell'attività "parco avventura"- Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo dal Comando VVf di Roma, peraltro condiviso da codesta Direzione Regionale VV.F.

Si rappresenta che, in tema di percorsi acrobatici installati presso strutture ricreative, per garantire la sicurezza delle strutture e definire precise regole di progettazione, costruzione, controllo, manutenzione e gestione, **UNI ha pubblicato le norme UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2**, che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell'uso di tali attrezzature.

Parere della Direzione Regionale

Con nota prot. n. 62525 del 19/09/2017 il Comando Prov.le VV.F di Roma ha trasmesso il quesito in oggetto a seguito di specifica richiesta inviata da soggetto privato (PAI – Associazione Parchi Avventura Italiani), finalizzata al chiarimento circa gli eventuali obblighi procedurali di cui al D.P.R. 151/2011 per la realizzazione dei parchi avventura.

Il proponente Comando ritiene che il parco avventura, non avendo all'interno del suo sedime alcun "locale di trattenimento" così come definito dal Titolo I del D.M. 19 agosto 1996, non rientri tra le attività individuate al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/11.

Il Comando ritiene inoltre che, per l'applicazione della regola tecnica di riferimento, i parchi avventura possano essere assimilati ai "parchi divertimenti" di cui alla lettera i) dell'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996.

Esaminati gli atti, questo Ufficio ritiene di concordare con il parere espresso dal proponente Comando Provinciale.

Tanto si trasmette in adempimento di quanto richiesto e si rimane in attesa di riscontro.

Parere del Comando

È pervenuto un quesito a firma del presidente dell'Associazione PAI (Parchi Avventura Italiani) finalizzato al chiarimento circa gli eventuali obblighi procedurali di cui al D.P.R. 151/2011 per la realizzazione e gestione dei parchi avventura (l'associazione scrivente rappresenta oltre 100 parchi avventura distribuiti sul territorio nazionale).

Lo scrivente Comando ritiene che un parco divertimento, non avendo all'interno del suo sedime alcun "locale di trattenimento" così come definito al Titolo I del D.M. 19 agosto 1996, non è classificabile tra le attività individuate al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011.

Relativamente alla applicazione della regola tecnica si ritiene che i "parchi avventura" possano essere assimilati ai parchi divertimenti di cui alla lettera i) dell'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996 che esplicita il campo di applicazione della medesima regola tecnica.

Richiesta dell'Associazione

Oggetto: Quesito sul corretto inquadramento delle attività "parco avventura" tra quelle soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, con conseguente presentazione della S.C.I.A., ai fini antincendio.

La scrivente Associazione di categoria, rappresentativa di oltre 100 "parchi avventura" nel territorio nazionale, indirizza la presente nota per conoscere la corretta interpretazione relativamente agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011 per le attività in oggetto indicate.

Come noto, i "parchi avventura" sono costituiti da una serie di percorsi acrobatici in altezza, cioè dei percorsi sospesi tra gli alberi, realizzati con funi in acciaio e legno che si inerpicano tra i vari alberi e sfruttano i supporti naturali delle piante su cui vengono alloggiate le piattaforme in legno collegate da diverse tipologie di collegamento (passerelle sospese, tronchi oscillanti, reti di arrampicata). Tali percorsi risultano praticabili con attrezzature che ne garantiscono la sicurezza e con la presenza costante di personale specializzato e adeguatamente formato.

Tali percorsi non rientrano nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18 Marzo 1968, n. 337, aggiornato con Decreto Interministeriale del 18 Luglio 2016, che prevede l'assegnazione del relativo codice identificativo previsto dal D.M. 18 Maggio 2007. Pertanto, l'ambito di riferimento non è possibile catalogarlo nella disciplina dello "spettacolo viaggiante".

Alla luce di quanto sopra esposto ed a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, si chiede, quindi, un chiarimento sul corretto inquadramento delle attività "parco avventura" tra quelle soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, con conseguente presentazione della S.C.I.A., ai fini antincendio.

Allo scopo, questa Associazione espone la presente richiesta attraverso la formulazione del seguente quesito, al fine di poter procedere ad una corretta progettazione delle attività di cui trattasi e di poter uniformare le valutazioni tecniche nell'espletamento delle relative istruttorie (Valutazione Progetto, S.C.I.A., ecc.) previste nel D.P.R. 151/2011, anche, in particolare, nel corso delle attività della Commissione Locali Pubblico Spettacolo.

Considerato che l'art. 1 (Campo di applicazione) del D.M. 19 Agosto 1996 non prevede l'applicazione del medesimo D.M. ai locali "parchi avventura", si chiede se tale tipologia di locale risulti inquadabile tra le attività di cui al sopra menzionato articolo, quali ad esempio "parco di divertimento" (lettera I) oppure "attività di pubblico spettacolo all'aperto" (lettera L)

Si precisa che i "parchi avventura", proprio per la loro peculiare tipologia di lay-out interno, ad avviso della scrivente Associazione, possano essere assimilati ad un locale all'aperto, così previsto dal D.M. 19 Agosto 1996, e, pertanto, si chiede di poter equiparare la sopracitata attività seguendo i dettami della nota n. 15370 del 30 Novembre 2009 (Richiesta di un parere tecnico sul corretto inquadramento di una discoteca all'aperto fra le tipologie di locale di

pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del D.M. 19 Agosto 1996 ed al Titolo I dell'Allegato allo stesso D.M.), ribaditi da Codesto Comando Provinciale con la n. 76691 del 19 Dicembre 2016.

Nell'evidenziare, inoltre, che i "parchi avventura", generalmente, risultano privi di apposite strutture per lo stazionamento del pubblico, quali tribune e/o posti a sedere di tipo fisso e senza la presenza significativa di fabbricati, ambienti e luoghi destinati al trattenimento, ivi compresi i disimpegni e servizi vari connessi, si chiede se tali attività siano assoggettabili, oltre all'applicazione del D.M. 19 Agosto 1996, anche agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011.

Si segnala quindi che il Ministero dell'Interno, con nota n. 557/PAS/U/004683 del 23 marzo 2017 ha inquadrato tutte le attività di spettacolo sotto le 200 persone, ivi compresi i parchi avventura, a quelli il cui rilascio della licenza non è più soggetto al parere preventivo delle Commissioni di vigilanza, alla quale resta la "prescrizione agli organizzatori dell'evento o ai responsabili dell'impianto di specifiche misure cautelari in funzione di tutela della pubblica incolumità e sicurezza".

In fine si evidenzia che un "parco divertimento" è definito, nel D.M. 18 Maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante), quale complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 Marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni Tale individuazione viene, peraltro, condivisa e avvalorata dai contenuti della nota della Prefettura di Roma n. 41670/2009 del 20 Maggio 2009.

Si ringrazia per l'attenzione e, in attesa di riscontro, si porgono i migliori saluti.

[\[17\]](#); [\[18\]](#); [\[19\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P410/4109 sott. 51/D.2

Roma, 28 giugno 2002

OGGETTO: Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. - Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.). -

Con riferimento all'argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza.

In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l'apertura e l'esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

D'altra parte il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n° 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n° 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie.

Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n° 261/1996, la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l'entità del citato servizio in ottemperanza al disposto dell'art. 5 del suddetto decreto.

[\[21\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P2006/4118 sott. 20/E

Roma, 31 ottobre 1997

OGGETTO: Servizio di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo adibiti occasionalmente a manifestazioni politiche e/o sindacali.

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota che i riscontra inerente la questione di cui all'oggetto, si fa presente che sull'argomento questo Ufficio, su analoghi quesiti pervenuti, ebbe già a chiedere all'Ufficio Legislativo di questa Direzione il parere di competenza.

Il predetto Ufficio, con il cui parere si concorda, ha espresso l'avviso che le pubbliche manifestazioni (fra le quali rientrano quelle di cui trattasi) non sono da ritenersi, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all'art. 2 lettera b) della Legge 966/65 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del "pubblico spettacolo" e/o del "trattenimento pubblico" quindi, non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui al combinato disposto degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S..

Si sottolinea, comunque, che anche per le manifestazioni di cui all'oggetto restano fermi gli oneri che l'art. 8 del D.M. 22 febbraio 1996, n° 261 pone a carico dei gestori dei locali relativamente al mantenimento in piena efficienza delle misure di protezione passiva contro i rischi d'incendio.

[\[23\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° 0009518

931/032101.01.4101.72B2.001

Roma, 08 luglio 2011

OGGETTO: Fabbricato ad uso acquario.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Venezia inerente l'oggetto.

Nel merito lo scrivente ritiene di condividere il parere espresso dal Comando che legge per conoscenza.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando, dallo studio tecnico XXXXX, un quesito inteso a conoscere se un acquario, posto all'interno di un edificio, costituito di norma da più stanze nelle quali la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, sia da ritenersi un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/02/82.

Viene chiesto inoltre se l'attività sia da considerarsi di pubblico spettacolo e pertanto soggetta ai controlli della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS.

Nel caso si ritenga soggetta, viene chiesto se devono essere applicate le norme di cui al D.M. 19/08/96.

A parere dello scrivente l'attività, visto il carattere prettamente educativo ed informativo, non rientra tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, in particolare tra quelle previste ai punti 87 od 83 del D.M. 16/02/82, né ai controlli della Commissione di Pubblico Spettacolo, non trattandosi di attività di intrattenimento o di spettacolo.

Qualche perplessità si ha nel caso sia presente, come di consueto accade, un zona adibita a vendita di gadget e souvenir. Normalmente tale area ha una dimensione ridotta e non certamente superiore a 400 mq, ma è direttamente inserita nel percorso di visita e non separata dall'attività espositiva, sommata alla quale, nel complesso, potrebbe superare tali dimensioni e quindi farla considerare rientrante al punto 87 del Decreto sopra citato.

Per quanto riguarda la normativa da applicare, qualora l'attività sia considerata rientrante nell'elenco di cui al D.M. 16/02/82, si ritiene che possa prendersi a riferimento, ma non considerata cogente, quella emanata per le attività di vendita con D.M. 27/07/2010.

Si chiede se l'interpretazione data da questo Comando sia da ritenersi corretta, ovvero le eventuali diverse determinazioni di Codesti Uffici.

[\[25\]](#)

Circolare n. 22 M.L.S.A (92) 12

Prot. n° 22110/4109

Roma, 14 dicembre 1992

OGGETTO: Disciplina normativa sulle sale giochi fisse. Chiarimenti.

Sono pervenuti a questa Direzione quesiti intesi a chiarire la disciplina normativa relativa alle sale giochi fisse ed in particolare se siano soggette, ai fini del rilascio della licenza, all'obbligo del preventivo parere da parte della Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento delle leggi di P.S., nonché alla richiesta del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 4 della legge n. 966/1965.

In proposito, sentito l'Ufficio studi, affari legislativi ed infortunistica di questa Direzione ed acquisito il parere di competenza del Dipartimento di pubblica sicurezza, si forniscono i chiarimenti in appresso riportati.

L'attività di sala giochi, esercitata permanentemente in locali pubblici, in cui sono installati apparecchi di divertimento (automatici e non) ed in cui il pubblico sosta senza assistere a manifestazioni di spettacolo, è soggetta al rilascio della licenza prevista dall'art. 86 del T.U. delle leggi di P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), cui provvede, ai sensi dell'art. 19, punto 8, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'Amministrazione comunale competente per territorio.

La sala giochi fissa viene così ad essere classificata non come "locale di spettacolo" (art. 80 T.U.L.P.S. ed art. 17 circolare M.I. n. 16/1951), bensì come "esercizio pubblico" (art. 86 T.U.L.P.S.) e pertanto non è soggetta all'obbligo dei controlli da parte della Commissione provinciale di vigilanza.

Per quanto attiene invece l'applicabilità alle sale giochi delle norme di sicurezza e prevenzione incendi, come più volte chiarito da questa Direzione, si ribadisce che le predette attività, quando superano la capienza di 100 presenze, sono soggette all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi, dovendosi ritenere incluse nel punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982.

[\[26\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 6245

Roma, 10 maggio 2013

OGGETTO: DPR n. 151/2011, punto 65 dell'allegato I - Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato Società XXXX Srl tramite il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia relativo a quanto di seguito indicato, unitamente all'avviso dell'ufficio scrivente.

Il quesito riguarda la classificazione di un pubblico esercizio adibito a sala scommesse tra le attività comprese al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011.

Secondo il parere del Comando, tenendo anche conto dei chiarimenti forniti con la nota prot. n. 22 MI.SA. del 14/12/1992, le agenzie di scommesse possono essere considerate locali di trattenimento e pertanto comprese al punto 65 del DPR 151/2011 in funzione delle caratteristiche dimensionali o di affollamento, restando escluse, anche in presenza di slot machine, dagli adempimenti di competenza della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Si condivide al riguardo il parere espresso dal Comando e si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto, si comunica che è pervenuta, a questo Comando, una richiesta della società XXXX srl volta a capire se un pubblico esercizio, adibito ad agenzia scommesse, con superficie superiore a 200 mq, rientra al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011.

In caso negativo, la società chiede se, posizionando all'interno alcune slot-machines si verrebbe a concretizzare specifica azione di intrattenimento.

Lo scrivente Comando ritiene che, similmente alla problematica delle sale giochi, chiarita con la circolare n. 22 MI.SA. del 14/12/1992, un'agenzia scommesse, con le caratteristiche di dimensione e/o affollamento di cui al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011, rientri quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ma che la stessa non sia da considerare locale di pubblico spettacolo e pertanto non soggetta all'obbligo dei controlli da parte della specifica Commissione di vigilanza.

A maggior ragione, il posizionamento di slot-machines configurerebbe l'att. 65 sopra espressa, anche in questo caso senza il controllo della locale Commissione di vigilanza.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.

Si allega copia della richiesta prodotta dalla società.

Richiesta della società

Lo scrivente è titolare di attività di pubblico esercizio adibito ad agenzia scommesse con caratteristiche sottoindicate:

- a) l'attività è svolta in locale coperto > 200 mq. con accesso diretto da pubblica via;
- b) in esso è presente un'area riservata ai giocatori ove vengono messi a disposizione supporti e stampati cartacei di carattere informativo e regolamentare oltre a monitors televisivi² utilizzati per la visione in diretta degli avvenimenti scommettabili o pagine grafiche riepilogative;
- c) in area separata ed interdetta al pubblico sono ubicate le casse per accettazione scommesse e pagamento delle vincite;
- d) i monitors televisivi di cui al punto b) sono interdetti alla ricezione di trasmissioni televisive di altro genere quali ad esempio, intrattenimento sociale, pubblicità, notizie giornalistiche ed informazioni in genere;
- e) il pubblico presente in sala non ha possibilità di interagire con i sistemi di videodiffusione, neppure con selezione mediante telecomando ma assiste passivamente allo svolgimento delle gare oggetto di scommessa.

Per quanto indicato, si richiede a codesto spettabile Comando Provinciale se lo svolgimento dell'attività sopra descritta presuppone "intrattenimento in genere" citato al punto 65 dell'allegato I del DPR 151/11.

In caso negativo si richiede, inoltre, se posizionando all'interno dell'attività alcune slot-machine, si verrebbe a concretizzare specifica azione di intrattenimento.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e nell'attesa si ringrazia per l'attenzione dedicata.

Distinti saluti

[\[27\]](#); [\[30\]](#); [\[32\]](#)

Circolare/Telex

Prot. n. 559/C. 12093.13500.C(32)

Roma, 01 giugno 1999

Oggetto: Palestre sportive, scuola di danza moderna e piscine realizzate e/o gestite da privati.

Questo Ministero ha in passato più volte espresso l'avviso che le strutture in oggetto dovessero essere considerate come luoghi di trattenimento pubblico ai sensi, degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. e, conseguentemente, si era ritenuto che i suddetti locali dovessero essere sottoposti a licenza comunale ed al preventivo parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Recentemente questo orientamento ha suscitato perplessità applicative in alcuni uffici periferici, considerato che numerose sentenze della Magistratura, sia di legittimità che di merito, hanno sancito che debbono essere assoggettati a licenza comunale (art. 68) ed al preventivo parere di agibilità da parte della CPVLPS (art. 80) soltanto quei locali che possono essere qualificati come luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Tale circostanza ha indotto questo Ministero a rivedere l'intera problematica, anche alla luce della surrichiamata giurisprudenza formatasi negli ultimi tempi.³

È stato altresì osservato che l'espressione "altri simili spettacoli o trattenimenti" contenuta nell'art. 68 T.U.L.P.S., al fine di evitare un'applicazione della stessa oltre modo estensiva, deve essere letta in correlazione con le ipotesi citate a titolo esemplificativo nel testo dello stesso articolo quali accademie, feste da ballo e simili. Infatti appare, in tale contesto, prevalente ed imprescindibile il riferimento, oltre al fattore divertimento o passatempo, anche e soprattutto quello dell'affluenza indistinta di pubblico. Possono dunque qualificarsi spettacoli e trattenimenti pubblici quelli indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, offerte al pubblico in modo organizzato (e non casuale) e dotati di una certa attrattiva, per i quali la pubblica autorità interviene in via preventiva non solo per le finalità di sicurezza pubblica di cui all'art. 68 T.U.L.P.S., ma anche per quelle più ampie di incolumità pubbliche, ordine, buon costume riscontrabili in luoghi affollati, ex art. 80 T.U.L.P.S.

A tale proposito, va menzionata una interpretazione della Corte di Cassazione, in relazione all'art. 666 cod. pen., secondo cui la locuzione "sala da ballo" non si identifica con quella di "scuola di danza": la prima, infatti, indica il locale dove si svolgono riunioni per scopo di divertimento alle quali partecipano persone del pubblico; la seconda, invece, indica il luogo dove i partecipanti apprendono l'arte della danza. Nel secondo caso, pertanto, è stato ritenuto che non vada richiesta la licenza dell'autorità di P.S. richiamata dall'art. 666 Cod. Pen. (Cass. Pen. Sez. I n. 3171 del 25.2.1989).

Ciò posto, sembra di poter confermare che le palestre sportive ed i locali dove si apprende l'arte della danza non possono essere ricondotti nell'ambito applicativo degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., che fanno riferimento all'esercizio di pubblici spettacoli trattenimenti ed elencano le singole manifestazioni o comportamenti professionali oggetto di disciplina.

² Leggasi televisivi. N.d.R.

³ Leggasi "tempi". N.d.R.

Pertanto, deve concludersi che, in ossequio al principio di tipicità delle autorizzazioni di polizia, nella fattispecie di cui si discute non è consentito all'autorità di pubblica sicurezza applicare una normativa impositiva di un titolo autorizzatorio in via analogica.

Fine prima parte del 150

Inizio Seconda Parte del 150

Ugualmente si ritiene, confermando le considerazioni formulate con la circolare n. 559/C. 19479.12010 (9) del 28/11/1994, che le piscine annesse a complessi ricettivi non debbano essere sottoposte al preventivo collaudo della CPVLPS, ma solo alle disposizioni contenute nell'atto di intesa tra stato e regioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 39 del 17.2.1992. Tale disciplina contiene prescrizioni relative al regime gestionale delle piscine natatorie sotto il profilo dell'igiene, della sanità e della sicurezza.

Sono sottratte all'osservanza della normativa sopraspecificata solo le piscine ad uso privato e cioè quelle facenti parte di unità abitative mono o bifamiliari la cui utilizzazione è limitata ai componenti il nucleo familiare e ad eventuali loro ospiti (art. 2 comma 5 del citato atto d'intesa).

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopraesposte, le strutture indicate in oggetto vanno sottoposte esclusivamente alle normative urbanistica, igienico sanitaria, fiscale che vedono interessate altre amministrazioni.

Per completezza occorre rammentare che, nell'ipotesi in cui negli impianti sopra specificati si svolgano manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo e trattenimento, organizzati per fini di lucro, si renderà necessario per i gestori munirsi di licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. previo parere della CPVLPS.

Infatti, secondo giurisprudenza costante, è configurabile il reato di cui all'art. 666 Cod. Pen. nei confronti del gestore che allestisce nella propria struttura spettacoli, agendo nell'esercizio⁴ della propria attività imprenditoriale, senza munirsi della licenza dell'autorità di P.S..

Su quanto esposto, si pregano i sigg.ri Prefetti di voler dare comunicazioni ai comuni interessati, nonché alle locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

[\[28\]](#)

Lettera Circolare

Prot. n° 559

Roma, 13 novembre 1990

OGGETTO: Palestre realizzate e/o gestite da privati per l'esercizio di attività sportive, di trattamenti a fini estetici e simili. Autorizzazione.

Alla Prefettura di Roma

L'Associazione nazionale comuni italiani con nota n. 1036 in data 7 maggio u.s., di cui si allega copia, ha chiesto di conoscere se le palestre gestite da privati con fini di lucro, per l'esercizio di attività sportive, di trattamenti fisici a fini estetici, ecc. siano da sottoporre a regime autorizzatorio.

Richiamando al riguardo la nota p.n. del 30 luglio u.s., si fa presente che un ulteriore esame della problematica non ha comportato, da parte di questo Ufficio, una modifica al precedente orientamento, secondo il quale le suddette attività dovevano essere ricomprese tra quelle di cui all'art. 68 T.U.L.P.S.

Tale posizione, peraltro, trova conforto anche nell'avviso manifestato dalla Direzione generale della Protezione civile e dei Servizi antincendi, la quale, condividendo il parere dello scrivente di attribuire valenza onnicomprensiva alla locuzione "altri locali di trattenimento" di cui al punto 4 dell'art. 17 della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, fa rientrare anche le palestre tra quelle fattispecie per le quali sussiste l'obbligo del collaudo da parte della Commissione di cui all'art. 80 T.U.L.P.S.

Si prega di dare notizia, nei sensi suesposti, all'Associazione in parola.

[\[31\]](#)

Lettera Circolare

⁴ Leggasi "nell'esercizio". N.d.R.



Prot. n° 559/C

Roma, 12 gennaio 1995

OGGETTO: Piscine annesse a complessi ricettivi - Assoggettabilità al collaudo della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S.

Com'è noto, questo Ministero ha in passato più volte espresso l'avviso che le piscine natatorie annesse ai complessi ricettivi, il cui accesso era riservato ai soli ospiti, dovevano considerarsi come luoghi di trattenimento pubblico ai sensi dell'art. 17 della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951.

Conseguentemente si era ritenuto che le suddette piscine dovevano essere costruite e condotte secondo le prescrizioni contenute nella citata circolare ministeriale e nell'art. 20 del D.M. 25 agosto 1989 e dovevano essere preventivamente sottoposte al collaudo di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Recentemente questo orientamento ha suscitato perplessità applicative in alcuni Uffici periferici ed è stato messo in discussione da alcune decisioni adottate dalle Magistrature amministrative.

Tale circostanza ha indotto questo dicastero ad avviare un'attenta riflessione, in vista di un possibile riesame degli indirizzi in questione.

Non vi è dubbio, infatti, che le piscine natatorie devono essere assoggettate al controllo preventivo della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ed alla relativa disciplina configurata dalla ricordata circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e dell'art. 20 del D.M. 25 agosto 1989, soltanto quando esse possano essere qualificate come luogo pubblico o aperto al pubblico.

Devono considerarsi tali gli impianti ai quali può accedere una pluralità indistinta di persone previo pagamento o meno del prezzo di un biglietto; al contrario, le strutture che possono essere utilizzate soltanto da coloro che siano muniti di un titolo particolare abilitante all'ingresso, rientrano invece nella categoria dei luoghi privati e, pertanto, non ricadono sotto il dettato della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

Ciò posto, sembra di poter ritenere che le strutture ricettive, che consentano ai soli ospiti l'uso delle piscine natatorie, mettono in essere un sistema di selezione dell'utenza tale da far considerare i detti impianti come veri e propri luoghi privati. Da ciò discende che le piscine in parola non debbano essere soggette al preventivo collaudo delle Commissioni provinciali di vigilanza e che ad esse non si applichino le prescrizioni della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e dell'art. 20 del D.M. 25 agosto 1989. Queste disposizioni infatti individuano i parametri di sicurezza ed igiene degli impianti destinati esclusivamente ad ospitare competizioni agonistiche ovvero ad accogliere una pluralità indiscriminata di praticanti attività sportive.

Resta fermo, tuttavia, che dovranno comunque ritenersi pubbliche le piscine annesse a complessi ricettivi alle quali possa accedere un pubblico indistinto. In tali casi dovrà obbligatoriamente essere richiesta la verifica delle condizioni di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza, come previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S., la quale accerterà la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e dall'art. 20 del D.M. 25 agosto 1989.

Nella circostanza sembra opportuno rammentare che il regime di controllo gestionale delle piscine natatorie è ormai disciplinato, per gli aspetti di igiene, sanità ed alcuni profili di pubblica sicurezza da uno specifico Atto di intesa Stato - Regioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 39 del 17 dicembre 1992.

All'osservanza delle disposizioni contenute in questo Atto sono tenuti, sotto il controllo dell'Autorità sanitaria, tutti i proprietari di piscine natatorie, ivi comprese quelle "al servizio di comunità quali alberghi, camping, circoli sportivi, villaggi turistici ..." per le quali l'art. 10 del citato provvedimento contempla soltanto deroghe di marginale rilievo.

Delle indicazioni sopra formulate, attesa la loro rilevanza ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite agli Enti locali dall'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, si pregano i sigg. Prefetti di voler dare comunicazione ai Comuni delle rispettive Province, nonché alle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura affinché ne rendano edotte le categorie imprenditoriali e professionali interessate.

Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di assicurazione.

[\[33\]](#)

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale**

PROT. n. 557/PAS/U/011380/13500.A(8)

Roma 13 agosto 2019

OGGETTO: Richiesta chiarimenti nozione di pubblico spettacolo. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata con la quale codesta Prefettura ha chiesto di conoscere il parere di questo Ufficio in merito alla questione posta dal Direttore della Biblioteca Nazionale "XXXX" sita in XXXX, relativa alla "classificazione" delle attività culturali di vario tipo che si svolgono presso i locali adibiti a manifestazioni pubbliche nella medesima struttura.

In particolare si vuol conoscere se la tipologia di forme di "accompagnamento" alla presentazione di libri, con sussidi audio-video e/o musicali, con la partecipazione di un pubblico stimabile, rientri nella fattispecie di "locale di pubblico spettacolo" e, pertanto, vada assoggettata alle verifiche della competente Commissione di vigilanza ex artt. 80 T.U.L.P.S. e 141 ss. del relativo Regolamento di esecuzione.

Al riguardo, si ritiene di rappresentare, preliminarmente, che le biblioteche, in base alla definizione di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - sono strutture permanenti che raccolgono, catalogano e conservano un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicurano la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.

Le predette strutture, diffuse sul territorio nazionale, funzionalmente coordinate e cooperanti tra loro al fine di rendere prontamente accessibili a tutti le risorse bibliografiche, fondano la propria "mission" nell'attuazione del diritto di accesso alla documentazione, all'informazione, alla lettura.

Nell'ottica della necessaria evoluzione e valorizzazione delle proprie raccolte letterarie, le istituzioni bibliotecarie si stanno facendo promotrici del superamento del concetto classico di conservazione dei documenti, evolvendosi nel senso di un proprio riposizionamento attraverso nuove dinamiche di approfondimento culturale e nuovi processi di aggregazione sociale.

Le raccolte messe a disposizione ed i servizi erogati possono, pertanto, utilizzare ogni modalità ritenuta appropriata, nella considerazione che, in virtù dell'evoluzione delle tecnologie della comunicazione, è disponibile, in rete o in altro formato digitale, una quantità sempre più ingente di informazioni e di materiale culturale a cui è necessario garantire l'accesso.

Tutto ciò premesso, come indicato dal comma 3 dell'art. 101 sopra citato, *"gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico"*.

Pertanto, il servizio fornito al pubblico dalle biblioteche con l'ausilio della riproduzione di materiali illustrativi interattivi, multimediali ovvero musicali, non volti ad un vantaggio economico diretto o indiretto ma con finalità di divulgazione culturale, didattica e di ricerca, non è qualificabile come pubblico spettacolo o trattenimento e, pertanto, non rientra nella sfera di attribuzioni dell'organo collegiale di vigilanza in argomento.

Diversamente, nel caso in cui siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato degli spettatori (ad es. con la predisposizione di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello a cui si rivolge l'attività propria degli istituti culturali, con la previsione del pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.) si esprime l'avviso che debbano essere applicate le richiamate disposizioni del TULPS. e del relativo Regolamento di esecuzione (con il connesso sistema di controlli e verifiche).

Per gli Uffici in indirizzo per conoscenza si allega alla presente la nota della Prefettura di XXXX in riscontro per gli eventuali profili di rispettivo interesse.

[\[34\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 0005915

Roma, 19 maggio 2015

OGGETTO: Sale di alberghi destinate a riunioni varie.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesso palestre), si ritiene che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A., qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.

Relativamente, invece, all'eventuale necessità d'intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, si ritiene che eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento debbano essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito inoltrato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di XXXX, relativo alle sale riunioni presenti alberghi ai fini degli adempimenti prescritti dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e dal T.U.L.P.S.

In riferimento al primo aspetto, analogamente a quanto previsto per le aule magne e le palestre a servizio degli edifici scolastici, si ritiene che le sale riunioni non costituiscano una specifica attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi qualora in esse si svolgano esclusivamente le attività descritte al punto 8.4 del DM 09/04/1994. Laddove gli spazi comuni siano invece specificamente destinati ad attività di pubblico spettacolo e trattenimento di cui al DM 19/08/1996, si ritiene che l'attività svolta sia singolarmente compresa al punto 65 dell'allegato al DPR 151/2011 in funzione dei parametri dimensionali o di affollamento previsti.

In riferimento al secondo quesito si ritiene che i locali in argomento non siano soggetti al regime autorizzativo di cui all'art.80 del TULPS in quanto le attività svolte non sono assimilabili a quelle di pubblico spettacolo o di trattenimento.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

La società XXXX ha formulato un quesito relativo all'assoggettabilità al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 delle sale riunioni degli alberghi.

La richiesta è relativa all'utilizzo di sale di alberghi appositamente allestite destinate a riunioni varie che vengono locate temporaneamente a clienti (es. società, associazioni, enti, privati, ecc), per le quali si richiede di conoscere se tali attività rientrano o meno a punto 65 del D.P.R. n. 151/11. Il quesito non specifica nel dettaglio a quali tipologie di riunioni si faccia riferimento.

In merito a tale aspetto il Comando ritiene che le sale riunioni degli alberghi costituiscono attività soggette all'applicazione del D.P.R. n. 151/11 poiché la nuova formulazione dell'attività 65 “: *Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato*” fa esplicito riferimento a tutti locali di intrattenimento, sia di natura pubblica che privata, purché di capienza superiore alle 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta superiore a 200 metri quadrati.

Per tali attività il titolare dell'attività ha quindi l'obbligo di attivare, presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, i procedimenti di prevenzione incendi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Il secondo quesito riguarda l'assoggettabilità dei predetti locali alla licenza di pubblico spettacolo e alle competenze della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

Il Comando ritiene che la giurisprudenza ha ampiamente chiarito i limiti dell'attribuzione del carattere privato ad un locale. In particolare, secondo l'esempio riportato nel quesito presentato, le sale riunioni, di capienza da 10 a 80 posti e fino ad un massimo 200 posti, non sono utilizzate per riunioni interne e non costituiscono un servizio aggiuntivo per gli ospiti dell'albergo. Tali locali vengono “locati” a clienti esterni, e di conseguenza il “profitto” costituisce uno dei presupposti, assieme al superamento del limite di 100 persone, per l'attribuzione del carattere di locale di pubblico spettacolo, secondo le Circolari del Ministero dell'interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza del 19/5/1984 n. 10.15506 e del 30/4/1996 n. 559/C per l'assoggettamento alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici dei “locali privati”.

Si trasmette pertanto il quesito pervenuto per il parere di competenza di codesta Direzione Regionale.

Richiesta della Società

NOTA PER CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE SALE RIUNIONI ALBERGHI

1) AI FINI DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO

Situazione di fatto

- Un albergo è già dotato di CPI - Certificato Prevenzione Incendi per la Attività 66.4.C (*Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto*).
- All'interno dell'albergo sono presenti varie sale riunioni, che vengono locate temporaneamente a clienti (es. società, associazioni, enti, privati, ecc). Si noti che nel progetto approvato dai VV.FF. ai fini del CPI già esistente è indicata la consistenza dell'albergo, comprese le sale riunioni presenti nella struttura.
- La capienza delle sale riunioni dipende dall'ampiezza delle stesse: le più piccole hanno capienza da 10 a 80 posti e la più grande ha capienza fino ad un massimo 200 posti.
- L'accesso alle sale riunioni è “a numero chiuso” ed è riservato esclusivamente agli ospiti invitati da chi organizza la riunione.
- Pertanto non vi è la possibilità di accedere nella sala da parte del pubblico indistinto (né gratuitamente né a pagamento) e nemmeno da persone diverse dagli invitati di chi organizza la riunione. Non vi è la possibilità di accedere alla sala tramite pagamento di biglietti o altri titoli.
- Nelle sale riunioni si svolgono riunioni a carattere privato organizzate da chi prende in locazione la sala, con l'esclusione di concerti, pubblici spettacoli, trattenimenti al pubblico o simili.

- Non si effettua alcuna pubblicità verso il pubblico in merito alle riunioni in programma.

Quesito:

- Si chiede conferma che - nella situazione sopra descritta - ai fini antincendio NON sussistano i presupposti della “Attività 65 : *Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato*”,
- Conseguentemente, si chiede conferma che:
 - le sale riunioni degli alberghi NON sono da considerarsi “locali di spettacolo e trattenimento” e pertanto NON sono comprese nella CATEGORIA 65 (locali di spettacolo) del DPR 151/2011.¹

Tale interpretazione sarebbe corroborata dalla circostanza che un comando VV.FF. dell'area XXXX, successivamente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, ha rilasciato, ad un albergo munito di sala riunioni con capienza superiore a 100 persone, un C.P.I. per attività alberghiera 66, senza l'indicazione della categoria 65.

2) CHIARIMENTO AI FINI DELLA NORMATIVA DI PUBBLICA SICUREZZA

Situazione di fatto

La situazione di fatto è la stessa indicata al punto precedente e di seguito riassunta.

- Un albergo è dotato di CPI - Certificato Prevenzione Incendi per la Attività 66.4.C (*Alberghi, .. omissis ... con oltre 100 posti-letto*),
- L'albergo ha un regolare certificato di agibilità (relativo all'intera struttura alberghiera) e ha una regolare licenza di esercizio.
- All'interno dell'albergo sono presenti varie sale riunioni, che vengonolocate temporaneamente a clienti (es. società, associazioni, enti, privati, ecc). Si noti che nel progetto approvato dai VV.FF. ai fini del CPI già esistente è indicata la consistenza dell'albergo, comprese le sale riunioni presenti nella struttura.
- La capienza delle sale riunioni dipende dall'ampiezza delle stesse: le più piccole hanno capienza da 10 a 80 posti e la più grande ha capienza fino ad un massimo 200 posti.
- L'accesso alle sale riunioni è “a numero chiuso” ed è riservato esclusivamente agli ospiti invitati da chi organizza la riunione.
- Pertanto non vi è la possibilità di accedere nella sala da parte del pubblico indistinto (né gratuitamente né a pagamento) e nemmeno da persone diverse dagli invitati di chi organizza la riunione. Non vi è la possibilità di accedere alla sala tramite pagamento di biglietti o altri titoli.
- Nelle sale riunioni si svolgono riunioni a carattere privato organizzate da chi prende in locazione la sala, con l'esclusione di concerti, pubblici spettacoli, trattenimenti al pubblico o simili.
- Non si effettua alcuna pubblicità verso il pubblico in merito alle riunioni in programma.
- Non sussistono gli elementi individuati dalle Circolari Ministero Interni - Dipartimento Pubblica Sicurezza del 19/5/1984 n. 10.15506 e del 30/4/1996 n. 559/C per l'assoggettamento alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici dei “locali privati”.

Quesito:

- Si chiede conferma che, per le sale riunioni degli alberghi, nella situazione sopra indicata, NON vi è la necessità di possedere - in aggiunta alla esistente agibilità della struttura alberghiera - anche la ulteriore specifica agibilità prevista dall'art. 80 del TULPS (cosiddetta “agibilità sui locali di pubblico spettacolo”) rilasciata dalla Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

¹ L'Attività 65 prevista dal DPR 151/2011 corrisponde al previgente punto 83) del D.M. 16/2/1982.

Procedimenti amministrativi per le attività di pubblico spettacolo

PREMESSA

Questo capitolo si occupa degli aspetti procedurali del “pubblico spettacolo” trattato dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (disciplinato dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”¹ e dal suo regolamento applicativo Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n° 773 delle leggi di pubblica sicurezza”² e ss.mm.ii.) e sottoposto ai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), siano esse provinciali (CPVLPS) o comunali (CCVLPS).

L’obbligo di richiedere l’autorizzazione alla locale CVLPS è fissato dagli artt. 68 - 80 del RD 773/31.

I due Regi Decreti sono riportati nel capitolo delle note alla determinazione/individuazione delle attività di pubblico spettacolo.

È da precisare che l’assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo **non comporta necessariamente** l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, per cui un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico spettacolo non è necessariamente da intendersi, come tipologia o come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011, al quale si rinvia per la consultazione, che riporta invece i “locali di spettacolo e di trattenimento in genere ...” soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

Il pubblico spettacolo è legato alla prevenzione incendi in quanto i VV.F. sono componenti delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), che possono essere Prefettizie e Comunali (CPVLPS e CCVLPS; in generale CVLPS), e perché molti di loro sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi quando sono di tipo permanente e superano le 100 persone presenti.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L’approfondimento di cui si tratta è relativo all’aspetto amministrativo/procedurale e non sulle misure tecniche di sicurezza.

Il pubblico spettacolo può essere di tipo permanente o temporaneo e per essi vi sono procedure diverse.

Per i procedimenti amministrativi si possono prospettare diversi casi:

A. Locali di pubblico spettacolo di tipo permanente:

- capienza non superiore a 100 persone presenti:** sono soggetti ai controlli della CVLPS col metodo semplificato di cui all’art. 141 del Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635 ma non a quelli del DPR 151/2011. Per essi necessita:
 - verifiche ed accertamenti della CVLPS sostituiti da una relazione tecnica di un professionista titolato iscritto al proprio albo
 - il parere preventivo alla CVLPS non è più necessario ai sensi del c. 2 dell’art. 141 del RD 06/05/1940, n° 635 come modificato dalla lettera c) del c.1 dell’art. 4 del D. Lgs 26/11/2016, n. 222.
- capienza superiore a 100 persone presenti e fino a 200:** sono soggetti sia ai controlli della CVLPS, col metodo semplificato di cui all’art. 141 del Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635, che a quelli previsti del DPR 151/2011 per le attività in categoria B. Per essi necessita:
 - verifiche ed accertamenti della CVLPS sostituiti da una relazione tecnica di un professionista titolato iscritto al proprio albo
 - procedure di prevenzione incendi previste dal DPR 151/2011 per le attività in categoria B (richiesta di valutazione progetto preventiva e successivo deposito della SCIA prima dell’esercizio. Per i VVF non vi è obbligo di sopralluogo che può essere a campione)
 - il parere preventivo alla CVLPS non è più necessario ai sensi del c. 2 dell’art. 141 del RD 06/05/1940, n° 635 come modificato dalla lettera c) del c.1 dell’art. 4 del D. Lgs 26/11/2016, n. 222.
- capienza superiore a 200 persone presenti:** sono soggetti sia ai controlli completi della CVLPS che a quelli previsti del DPR 151/2011 per le attività in categoria C. Per essi necessita:
 - parere preventivo alla CVLPS
 - verifiche ed accertamenti della CVLPS sul posto
 - procedure di prevenzione incendi previste dal DPR 151/2011 per le attività in categoria C (richiesta di valutazione progetto preventiva e successivo deposito della SCIA prima dell’esercizio. Per i VVF vi è obbligo di sopralluogo con rilascio del CPI)

B. Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo ³ (cd manifestazioni temporanee)

¹ Riportato nel paragrafo specifico nel presente documento.

² Riportato nel paragrafo specifico nel presente documento.

³ Su cosa si debba intendere per “manifestazione temporanea” vedasi il [chiarimento prot. n° 5918 del 19/05/2015](#).

Essi sono soggette solo i controlli della CVLPS ma non a quelli del DPR 151/2011.

Per i procedimenti amministrativi si possono prospettare diversi casi:

B.1. Procedure consolidate

Tali procedure riportano anche alcune semplificazioni apportate nel tempo per venire incontro alle esigenze di semplificazione senza compromettere la sicurezza, esse sono:

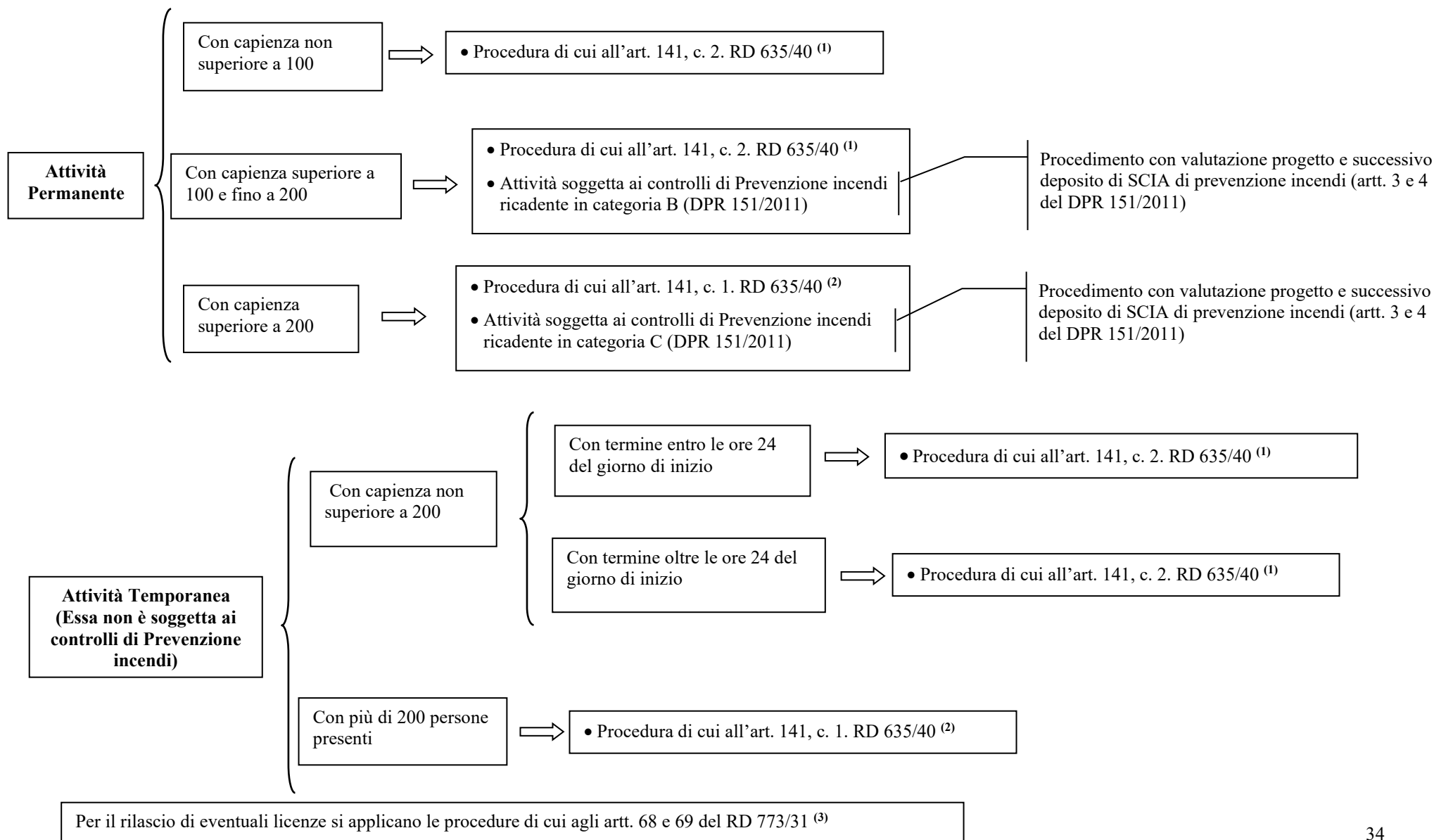
1. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (NB. Entro le ore 24 del giorno d'inizio e non entro 24 ore del giorno d'inizio):
 - la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n° 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo (artt. 68 e 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 e ss.mm.ii.)
2. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio (metodo semplificato di cui all'art. 141 del Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635 e ss.mm.ii.), necessita:
 - verifiche ed accertamenti della CVLPS sostituiti da una relazione tecnica di un professionista titolato iscritto al proprio albo
 - il parere preventivo alla CVLPS non è non più necessario ai sensi del c. 2 dell'art. 1 del RD 06/05/1940, n° 635 come modificato dalla lettera c) del c.1 dell'art. 4 del D. Lgs 26/11/2016, n. 222.
3. Eventi oltre 200 partecipanti per qualsiasi orario di svolgimento. Per essi si applica la procedura normale prevista dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 e dal Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635, per cui occorre:
 - parere preventivo alla CVLPS
 - verifiche ed accertamenti della CVLPS sul posto prima dell'inizio dell'evento

B.2. Procedura semplificata ⁴

4. Dal 1° gennaio 2025, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore **8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente**, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative destinati ad un **massimo di 2.000 partecipanti**:
 - ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n° 241.

⁴ Su tale aspetto, per maggiore completezza sul campo di applicazione, vedasi il comma 2 dell'art. 7 del [DL 27/12/2024, n. 201](#);

Schema Procedure Consolidate (Per la procedura di semplificazione vedere il comma 2 dell'art. 7 del DL 27/12/2024, n. 201 convertito dalla L. 21/02/2025 n. 16)



(1) **Stralcio art. 141, c. 2 del RD 635/40.** Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

(2) **Stralcio art. 141, c. 1 del RD 635/40.** Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

(3) **Stralcio art. 68 del RD 773/31.** Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Stralcio art. 69 del RD 773/31. Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Note ai procedimenti amministrativi per le attività di pubblico spettacolo

[3]

(Chiarimento)

PROT. n° 0005918

Roma, 19 maggio 2015

OGGETTO: Definizione di manifestazione temporanea.

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue.

Con l'esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall'art. 9 del D.P.R. 37/98.

In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l'inserimento delle stesse nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette l'allegata nota inerente l'oggetto prot. n. xxxx del xx/xx/xxxx pervenuta dal Comando Prov.le VVF XXXX.

Premesso che con nota n.P1340/4109 sott.53 del 26/01/2007 è stato espresso un parere sui locali di pubblico spettacolo esercitati a carattere stagionale in locali o luoghi aperti al pubblico ben definiti.

Al riguardo questa Direzione ritiene di poter assimilare una manifestazione temporanea ad uno spettacolo e/o trattenimento che si svolge in un luogo pubblico o aperto al pubblico in un preciso arco temporale (con una data di inizio e di fine), cioè ad un evento caratterizzato principalmente dalla sua brevità e transitorietà.

Pertanto, potrebbe essere considerato come riferimento, il tempo entro il quale il Comando può effettuare i controlli finalizzati ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, indicato all'art.4 co.2 e 3 del DPR 151/2011, pari a 60 gg. .

Solo per i parchi tematici l'ex art. 25 del D.M. 23/05/2003 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali fa un distinguo tra Parco Temporaneo e Parco Permanente, stabilendo il limite di permanenza in 120 gg/anno sulla stessa area tra le due definizioni.

Si prega codesta Direzione Centrale di volere esprimere il proprio parere in merito, anche alla luce di eventuali casi analoghi esistenti sul territorio nazionale.

Parere del Comando

Nell'allegato I al D.P.R. 151/11, che aggiorna l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, ai punti 65 e 69 è stato introdotto il concetto di "manifestazioni temporanee" e la contestuale esclusione delle stesse dal campo di applicazione del D.P.R. 151/11.

Preso atto che tale tipo di manifestazione non rientra nel campo di applicazione del D.P.R. 151/11, la bibliografia tecnica in materia di prevenzione incendi non consente di definire in modo oggettivo ed univoco il concetto di temporaneità di una manifestazione, ad esempio individuandone durata limite e/o frequenza.

Per quanto sopra si chiede di indicare quali siano i requisiti di tipo temporale e/o tecnico per definire una manifestazione come temporanea, al fine di assicurare una corretta ed omogenea applicazione del D.P.R.151/11 con riferimento alle attività sopraindicate.

[4]

DECRETO LEGGE

Decreto 27 dicembre 2024, n. 201
(Gazzetta Ufficiale, 27 dicembre 2024, n. 302)

Misure urgenti in materia di cultura.

Art. 7

*Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale,
per il cinema e per il settore audiovisivo*

(Omissis ...)

2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

(Omissis ...)